

CONAI - NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE – CONTRIBUTO GRUCCE

Modalità di presentazione della modulistica consortile – Obbligo invio "online"

Nell'ambito del processo di semplificazione di alcuni obblighi consortili, da alcuni anni, Conai ha messo a disposizione dei Consorziati una piattaforma informatica che consente l'invio "online" sia delle dichiarazioni del Contributo ambientale sia della modulistica utilizzata dagli esportatori abituali.

Con questo strumento oggi viene dichiarato gran parte del Contributo ambientale Conai. Nell'ottica di ottenere maggiori risparmi, a vantaggio dell'intero sistema e degli stessi consorziati, Conai ha ritenuto di rendere obbligatoria tale modalità di invio della modulistica in oggetto, a partire dal 1 gennaio 2014.

Per il solo anno 2014 Conai terrà conto di eventuali oggettive difficoltà nell'utilizzo dello strumento informatico, per le quali potranno essere valutate, caso per caso, eventuali deroghe.

"Gruce per indumenti". Delibera Cd A Conai del 25 settembre 2013

In linea con quanto stabilito dal legislatore europeo, si forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni operative, con effetto dal 1 gennaio 2014:

- a. le grucce per indumenti (vendute con un indumento) sono imballaggi e rientrano nella sfera di applicazione del Contributo ambientale Conai;
- b. sono escluse dalla categoria degli imballaggi le grucce per indumenti vendute separatamente dagli indumenti.

Quanto alle modalità applicative del Contributo ambientale, quest'ultimo va applicato al momento della **"prima cessione"**, cioè dal trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- delle grucce (imballaggio finito) effettuato dall'ultimo produttore delle grucce al primo utilizzatore;
- della materia prima (o semi lavorato) effettuato dal produttore della materia all'autoproduttore di grucce, che gli risulti o si dichiari tale.

Ulteriori precisazioni saranno riportate nella Guida Conai 2014.